

# IL NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

## Giornata di studio

28 ottobre 2010

Aula Magna della Sapienza-Università di Roma  
Piazzale Aldo Moro n. 5 – Roma

## Il ricorso al Giudice Amministrativo

Avv. Fabio Lorenzoni

*Art. 44 L. di delega n. 69/2009*

*“Il Governo è delegato ad adottare ... decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele....”*

*I decreti legislativi ... si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:...*

*b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:...*

*4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa...”*

**1.** Il secondo comma dell’art. 44 della legge n. 69 del 2009 (Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile") con la Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo detta fra i criteri direttivi al legislatore delegato, qui a valer come criterio interpretativo della norma delegata, alla lett. b quello di disciplinare quali sono le azioni esperibili e quali le funzioni del Giudice: ... n. 4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a **soddisfare la pretesa della parte vittoriosa**.

Non è usuale l’espressione tratta dal linguaggio agonistico, ed è un’assoluta novità configurare il processo amministrativo come competizione di vincitori e vinti, ormai del tutto affrancato dalle sue origini in cui si era discettato distinguendo fra i rimedi giustiziali nell’Amministrazione e quelli per la giustizia dell’Amministrazione. La novità ha forte valenza interpretativa.

**2.** Il ricorso con cui si introduce il giudizio, quello che per l’art. 36 del T.U. del 1924 fino al 15 settembre scorso ancora in vigore si proponeva **contro le decisioni amministrative**, non è più solo rimedio **impugnatorio**, modellato

sullo schema della domanda di annullamento, ma è l'atto con cui la parte chiede **soddisfazione** della **pretesa**.

Il bene delle vita per la cui tutela si va in giudizio può consistere pur sempre nell'**annullamento** dell'atto lesivo, ma può anche essere un **accertamento**, addirittura posto al primo posto nell'elencazione della norma, venendo l'effetto costitutivo dell'annullamento soltanto dopo, oppure, al terzo posto dell'elenco, la **condanna**.

Nel dare specifica disciplina del contenuto del ricorso, anche il Codice del Processo Amministrativo ha conservato un taglio descrittivo **essenziale** come del resto già disponeva il regolamento del 1907 e il T.U. del 1924, a differenza dell'art. 163 del Codice di Procedura Civile per la domanda giudiziale nella forma della citazione, ma valida anche per gli atti di impulso nella forma del ricorso.

La legge di delega indicava come compito affidato al legislatore delegato il coordinamento delle regole processuali amministrative con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali. È quindi nel confronto con le norme processuali civilistiche che va misurato il grado di coordinamento raggiunto, come dato a cui commisurare l'effettività di tutela, che il nuovo Codice del Processo Amministrativo consenta di conseguire.

**Art. 40 c.p.a.** (Contenuto del ricorso)

1. Il ricorso deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
- b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
- c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;
- d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

**Art. 163 c.p.c.** (Contenuto della citazione)

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L'atto di citazione deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, e il codice fiscale dell'attore (introdotto dall'articolo 4 comma 8 del *Decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193*, intitolato *Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*, pubblicato in GU n. 302 del 30 dicembre 2009) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
- 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti.

**3.** È quindi utile verificare le differenze che restano con il giudizio dinnanzi al Giudice ordinario, confrontando l'art. 40 del Codice del Processo Amministrativo con l'art. 163 del Codice di Procedura Civile

La differenza non sta soltanto nella mancanza dell'invito a comparire dinnanzi al Giudice con indicazione del giorno di udienza e nella differente *vocatio in ius*, anche perché il 163 del Codice di Procedura Civile si applica anche ai ricorsi nel processo civile.

L'art. 40 del Codice del Processo Amministrativo resta molto più aderente allo schema delle vecchie norme del processo amministrativo, basti solo l'esempio dell'ultima novità che agita il foro civile per l'obbligo sancito l'anno scorso di indicare il codice fiscale delle parti e dei difensori a pena di nullità. Il Codice del Processo Amministrativo non ne fa menzione, e giustamente, perché l'obbligo di natura fiscale non ha ragione di entrare a far parte nella norma processuale, avendo essa il suo proprio apparato disciplinare e sanzionatorio che non attiene alle tutele giudiziarie.

Riproducendo sostanzialmente l'art. 6 del regolamento del 1906 e l'art. 26 del T.U. del 1924 il Codice del Processo Amministrativo indica la modalità con cui devono essere individuate le parti processuali con clausola generale che ne prescrive niente altro che gli ***elementi identificativi***.

Se per il processo amministrativo il ricorso deve contenere niente più che gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, per introdurre validamente una causa civile occorre, invece, che l'atto contenga:

- il nome, il cognome e la residenza e il codice fiscale dell'attore;
- il nome, il cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto;
- il nome, il cognome, la residenza, il domicilio o la dimora delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono;
- se **attore** o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio.

Potrebbe obiettarsi che la differenza si giustifica per il fatto che il processo amministrativo interviene in vicenda in cui l'esercizio della funzione ha già avuto inizio e si è puntata su una parte la cui identificazione è a monte, nel momento in cui la funzione amministrativa si indirizza verso una posizione individuata. Ciò però non vale più nel nuovo processo a domanda variabile su fattispecie non sempre definite pregiudizialmente dall'esercizio della funzione.

4. Il senso più significativo della scelta legislativa va, invece, colto nell'applicazione del principio della libertà delle forme a cui il Codice del Processo Amministrativo si è attenuto con la formulazione delle sole prescrizioni essenziali di quanto il ricorso deve contenere.

*Art. 121 c.p.c. (Libertà di forme)*

*Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.*

Il principio della libertà delle forme è sicuramente uno dei principi ai quali è chiesto siano coordinate le regole processuali amministrative con le norme del Codice di Procedura Civile in quanto espressione di principi generali.

La norma sulla libertà delle forme degli atti processuali induce a verificare quanto spazio sia restato dei rigori garantistici del precedente assetto delle regole del processo amministrativo, basti pensare soltanto a quanto era prescritto prima dell'istituzione dei Tribunali Regionali, quando per impugnare in Consiglio di Stato non solo l'atto doveva essere definitivo, ma,

in carenza della disponibilità fisica del documento che lo conteneva, si procedeva con interpello per ufficiale giudiziario a cui l'amministrazione rispondeva sistematicamente con tampone apposito dicendo che l'atto lo avrebbe prodotto in causa se richiesto dal Giudice con apposita ordinanza istruttoria.

5. Il Codice del Processo Amministrativo contiene consistenti norme di depotenziamento **sostanzialistico** dei rigori del vecchio processo, se ne prendano tre esempi:

**a) motivi aggiunti sui documenti acquisiti al fascicolo processuale**

Come emerge dai lavori preparatori, in merito alla conoscenza degli atti e dei documenti acquisiti al fascicolo in corso di causa, è stata espunta la previsione che ne equipara la conoscenza della parte a quella del difensore, riconnettendo decadenza dall'impugnativa con motivi aggiunti alla comunicazione di avvenuto deposito e persino alla scadenza dei termini di deposito senza nemmeno atto di specifica comunicazione (quello per la costituzione ovvero per lo scambio in prossimità dell'udienza di trattazione). Il fatto che la questione sia lasciata alla giurisprudenza, e quindi al prudente giudizio del caso concreto ha, appunto, valenza di sostanzialistico depotenziamento dei rigori formali. Quelli, ad esempio, che prima connettevano alla produzione di documenti entro i venti giorni assegnati per la costituzione in giudizio della parte resistente o dei controinteressati l'inizio della decorrenza del termine per i motivi aggiunti.

**b) distinzione fra nullità e irregolarità**

Analogo depotenziamento è quello che deriva dalla distinzione riproposta ed espressamente normata nel Codice del Processo Amministrativo fra nullità e irregolarità emendabili su disposizione del Giudice, addirittura senza nemmeno la specificazione che si tratti soltanto di mera irregolarità. Non che non fosse conosciuto in giurisprudenza il rimedio generale della sanabilità delle irregolarità, anch'esse già ammesse a regolarizzazione dalle norme processuali del 1906 e del 1924; ma è certo che, nel prevedere distintamente i casi di nullità da quelli di irregolarità, e nel sancire che per sanarla non serve che l'irregolarità sia qualificata come *mera irregolarità*, distinguendola, cioè dalla

regolarità, invece, non sanabile, si riconosce uno spazio tutto particolare ad una configurazione sostanzialistica delle regole processuali.

Più in dettaglio va confrontata la disciplina civilistica da quella amministrativa in materia di nullità della notificazione non sanata da spontanea costituzione del convenuto. Nel giudizio civile, normalmente non vincolato a ristretti termini di decadenza dell'azione, l'art. 291 del Codice di Procedura Civile affida al Giudice istruttore il potere di ordinare la rinnovazione della notifica nulla. Nel processo amministrativo il rinnovo della notificazione deve misurarsi con il problema delle decadenze e, tuttavia, come prova dell'interesse sostanzialistico all'effettività della tutela, il Codice del processo Amministrativo prevede che, se la nullità non è imputabile al ricorrente, il Presidente fissa un termine perentorio entro il quale va rinnovata la notifica, in tal caso senza ogni decadenza.

### **c) ricorsi al buio**

Ne è altro esempio quello che un commentatore (Roberto Chieppa) ha già prospettato come possibile: l'estensione al giudizio generale di annullamento della regola speciale delle impugnative in materia di appalti e cioè che la piena conoscenza dell'atto a partire dalla cui data far decorrere il termine di decadenza dall'impugnativa non decorre fin tanto che la parte non venga a conoscenza della motivazione dell'atto lesivo. Se i casi già visti costituiscono elementi che accentuano la responsabilità del Giudice nel calibrare sul caso concreto i rigori delle forme, con il caso dei ricorsi al buio siamo già nel campo del tutto aperto dei compiti della giurisprudenza pretoria che certo non mancherà di continuare a svolgere il suo secolare ruolo di affinamento dei mezzi di tutela sotto la sollecitazione della domanda di giustizia.

### **Conclusione sulle aperture sostanzialistiche**

In conclusione sul punto possiamo dire che l'espressione 'parte vincitrice' e il riferimento alla 'pretesa' non sono manifestazione di opzione a valenza meramente lessicale, ma rappresentano acquisizioni più di sostanza che il legislatore delegante ha affidato al delegato e di cui il delegato, a me pare abbia fatto buon uso.

**6.** A fronte di ciò non cedono ben precise esigenze di **garanzia** che sono affidate pur sempre, anche qui pochi esempi:

### **a) ai termini**

Sui termini il legislatore delegante aveva indicato, come principio equiparato a quello del soddisfare la pretesa della parte vittoriosa, di perseguire il criterio della **razionalizzazione**, e tuttavia sono e restano del tutto rigorosi per le distinte fattispecie di azione, anche più in dettaglio.

Con i termini è stata data soluzione della c.d. pregiudiziale amministrativa per la quale il legislatore delegato ha seguito la chiara indicazione del delegante, con il prevedere termini di decadenza dall'azione compatibili con le diverse esigenze che vedevano in posizione dialettica la Cassazione e il Consiglio di Stato.

### **b) alla completezza del contraddittorio**

Per quanto riguarda i controinteressati le precedenti regole processuali, in aggiunta al caso che fossero nominati nel provvedimento, contemplavano la possibilità e quindi la necessità di individuarli quando ciò fosse agevole nel caso concreto, ed ora, invece, l'individuazione dei controinteressati è formalmente ed esclusivamente affidata al testo dell'atto: vi possono essere controinteressati che non siano individuati nell'atto, ma, in tal caso, l'onere della chiamata in causa sorge soltanto per ordine del Giudice.

## **7. Per concludere**

In questa giornata di apertura dell'anno accademico della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali torno all'espressione del legislatore delegante che indica come principio quello di soddisfare la pretesa della parte vittoriosa notando che non sempre i parlamentari mostrano di avere piena consapevolezza degli esiti dei loro enunciati.

Parlare di parte vittoriosa significa non considerare che il giudizio è pur sempre un trauma, una patologia dell'ordinamento. Nessuno direbbe di una dimissione dall'ospedale che il paziente guarito ne esce vittorioso.

Eppure qui si è potuto cogliere dall'espressione del principio della delega più di un elemento di sostegno all'interpretazione della norma delegata.

Viene da considerare la vicenda del risarcimento degli interessi legittimi. Il legislatore del 1997 con l'art. 36 del decreto 80, ma già quello del 1992 con l'introduzione nel contenzioso sugli appalti dell'ipotesi risarcitoria imposta

dall'Europa, non credo avesse consapevolezza che la norma avrebbe portato alla sent. 500 del 1999 con cui le Sezioni Unite hanno rivoluzionato l'istituto in via generale e a tutto campo, come oggi il Codice del Processo Amministrativo recepisce e codifica.

Ebbene, in un corso di formazione delle professioni legali è bene mettere in luce la responsabilità che è affidata all'esperienza processuale, qui, in particolare, alla giurisprudenza e al foro amministrativo nel percorso di affinamento degli strumenti di tutela nell'esercizio della funzione pubblica e nel perseguimento degli interessi delle collettività. Riprendendo la considerazione che il Codice del Processo Amministrativo non è un punto di approdo conclusivo dell'esperienza di costruzione pretoria del processo, ma un passaggio di questo processo cui tutti siamo chiamati a prendere la nostra parte di responsabilità.

---

Decreto Legislativo 12 luglio 2010, n. 104

**“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”**

pubblicato in G.U. n. 156 del 17 luglio 2010 suppl. ord. n. 148 – in vigore dal 16 settembre 2010

**Libro secondo**

**PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO**

**Titolo I Disposizioni generali**

**Capo I Ricorso**

**Sezione I Ricorso e costituzione delle parti**

**Art. 40** *Contenuto del ricorso*

1. Il ricorso deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
- b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
- c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;

d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

#### **Art. 41** *Notificazione del ricorso e suoi destinatari*

1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'[articolo 49](#).
3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.
5. Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

#### **Art. 42** *Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale*

1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.
2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell' [articolo 41](#) alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all' [articolo 40](#) ed è depositato nei termini e secondo le modalità previste dall' [articolo 45](#).
3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalità previsti dall'[articolo 46](#).
4. La cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'[articolo 14](#); in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell'[articolo 14](#).
5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

#### **Art. 43** *Motivi aggiunti*

1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile

3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell' [articolo 70](#).

#### **Art. 44** *Visi del ricorso e della notificazione*

1. Il ricorso è nullo:

a) se manca la sottoscrizione;

b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell' [articolo 40](#), vi è incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.

3. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2.

4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

---

Legge 18 giugno 2009, n. 69

#### **"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95

#### **Art. 44.**

*(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

**a)** assicurare la

- snellezza,

- concentrazione ed

- effettività della tutela, anche al fine di garantire la

- ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la

- razionalizzazione dei termini processuali,

- l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e

- l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

**b)** disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a **soddisfare la pretesa della parte vittoriosa**;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

20101026FL15-